

**REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI
AUTOFINANZIAMENTO IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

<p align="center">Testo vigente (approvato nel CDA del 28/11/2023)</p>	<p align="center">MODIFICA</p>
<p align="center">Capo III – Adempimenti fiscali e ulteriori adempimenti contrattuali</p>	<p align="center">Capo III – Adempimenti fiscali e ulteriori adempimenti contrattuali</p>
<p>Titolo IV – Disposizioni transitorie finali</p> <p>Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1.1 Le modalità di ripartizione del corrispettivo previste dall'art.16 del presente Regolamento verranno applicate in via sperimentale per l'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso; successivamente l'Amministrazione si riserva di valutare l'efficacia del meccanismo di riparto ivi previsto, promuovendo azioni di incentivazione a favore dei maggiori proponenti delle attività elencate al precedente art. 3.</p> <p>1.2 A decorrere dall'esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2024 le percentuali di prelievo di cui all'art. 16, comma 1, sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% rimborso dei costi di funzionamento; - 10% accantonamento a fondo di Ateneo. <p>1.3 A decorrere dall'esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2024 le percentuali di prelievo di cui all'art. 16, comma 3, sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% rimborso dei costi di funzionamento; - 4% accantonamento a fondo di Ateneo. <p>2. Nel caso in cui il contratto proposto non rientri per aspetti sostanziali tra quelli indicati negli schemi tipo vigenti, o richieda deroghe rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento non gestibili dalle strutture di ricerca secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per la valutazione dei contratti attivi proposti da committenti pubblici e privati contenenti difformità rispetto al "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell'Università di Pavia", la sua approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione. L'Amministrazione è tenuta a verificare a consuntivo l'effettiva</p>	<p>Titolo IV – Disposizioni transitorie finali</p> <p>Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1.1 Le modalità di ripartizione del corrispettivo previste dall'art.16 del presente Regolamento verranno applicate in via sperimentale per l'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso; successivamente l'Amministrazione si riserva di valutare l'efficacia del meccanismo di riparto ivi previsto, promuovendo azioni di incentivazione a favore dei maggiori proponenti delle attività elencate al precedente art. 3.</p> <p>1.2 A decorrere dall'esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2025 le percentuali di prelievo di cui all'art. 16, comma 1, sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3% rimborso dei costi di funzionamento; - 10% accantonamento a fondo di Ateneo. <p>1.3 A decorrere dall'esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2025 le percentuali di prelievo di cui all'art. 16, comma 3, sono così determinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2% rimborso dei costi di funzionamento; - 4% accantonamento a fondo di Ateneo. <p>2. Nel caso in cui il contratto proposto non rientri per aspetti sostanziali tra quelli indicati negli schemi tipo vigenti, o richieda deroghe rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento non gestibili dalle strutture di ricerca secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida per la valutazione dei contratti attivi proposti da committenti pubblici e privati contenenti difformità rispetto al "Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell'Università di Pavia", la sua approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione. L'Amministrazione è tenuta a verificare a consuntivo l'effettiva</p>

sussistenza delle condizioni che hanno portato alla concessione della deroga. In caso di esito negativo della verifica, il Consiglio di Amministrazione assumerà le decisioni conseguenti.

3. Ai sensi dell'art. 4 co. 5 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il presente Regolamento opera a titolo di disapplicazione dell'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare quale assenza dei limiti di cui al co. 3.

sussistenza delle condizioni che hanno portato alla concessione della deroga. In caso di esito negativo della verifica, il Consiglio di Amministrazione assumerà le decisioni conseguenti.

3. Ai sensi dell'art. 4 co. 5 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, il presente Regolamento opera a titolo di disapplicazione dell'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare quale assenza dei limiti di cui al co. 3.